



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2000 – norma 7.5
Certificato CSQ N. 9159.CMPD
del 30/04/2004

T	P51	MD01	Rev. 2
---	-----	------	--------

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo trasversale a tutti i settori
segreteria.finanziario@comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti urbani

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 25 del 27/03/2007

Esecutivo dal _____

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 2 – MODALITA' DEL SERVIZIO

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO II – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 – ESENZIONI

ARTICOLO 7 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI ESPONSABILI DEL TRIBUTO

ARTICOLO 8 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

ARTICOLO 9 – DENUNCE

ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE E RIDUZIONI

TITOLO III – COMMISURAZIONE DELLA TASSA E RELATIVE TARIFFE

ARTICOLO 11 – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 13 – COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ARTICOLO 14 – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ARTICOLO 15 – COEFFICIENTE CORRETTIVO DI RIDUZIONE

ARTICOLO 16 – DELIBERAZIONE DI TARIFFA

ARTICOLO 17 – LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI,

TOSSICONOCIVI

ARTICOLO 18 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ARTICOLO 19 – ACCERTAMENTO

ARTICOLO 20 – VERIFICHE E CONTROLLI

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE

ARTICOLO 22 – RIMBORSI

ARTICOLO 23 – SANZIONI

ARTICOLO 24 – RICORSI

ARTICOLO 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO

ARTICOLO 27 – ENTRATA IN VIGORE

OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, vengono esplicitate dal Comune di Paderno Dugnano con diritto di privativa.
2. L'eventuale concessione a terzi è attribuita secondo le forme previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Le modalità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le norme che disciplinano le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti stessi sono disciplinate da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 che individua tra l'altro, nell'intero territorio comunale, il perimetro entro il quale viene svolto il servizio in parola.

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ovvero del quale il detentore abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni i rifiuti sono classificati come ivi indicato.

3. Nel dettaglio, la classificazione dei rifiuti è trattata dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. n.915/82.

4. Sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'elenco (A) allegato alla delibera di C.C. n. 43 del 18/05/1998, nonché i rifiuti prodotti fino alla soglia di 30.000 Kg. annui.

TITOLO II – ISTITUZIONE DELLA TASSA**ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa, di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, è istituita la tassa annuale da applicare in base a tariffa, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti, nonché di quelli contenuti nel Capo III, del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONE

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. n. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59 del predetto decreto legislativo. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area

- scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono sottratti all'imposizione solo gli alloggi non abitati, non arredati e non allacciati ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.
 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile qualora non specificatamente individuabile, viene applicata una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie adibita a produzione secondo i criteri di cui al successivo art.18 del presente regolamento e ai sensi del comma 3 dell'art.62 del D.Lgs. 507/93. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui venga svolta un'attività economica e professionale, per i locali adibiti alla predetta attività è dovuta la tassa in base alla tariffa prevista per le specifiche attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, determinata ai sensi del successivo art. 10.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ARTICOLO 6 – ESENZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui al precedente art. 5 sono esenti dal pagamento della tassa i locali e le aree di seguito elencate:
 - a. gli edifici comunali adibiti a servizi;
 - b. gli edifici destinati all'esercizio del culto e della catechesi, ed in particolare i locali ove si svolgono le relative attività religiose ed istituzionali destinate alle collettività;
 - c. le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello stato o Regionale;
 - d. gli edifici scolastici adibiti a scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e scuola di secondo ciclo (o scuola secondaria di 2° grado);
 - e. i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o dove il precario stato di conservazione ne renda impossibile ogni destinazione d'uso;
 - f. i locali e le aree relative agli immobili oggetto di ristrutturazione integrale per il tempo effettivo di durata dei lavori, come da pratica edilizia.
2. Possono essere esentati dalla tassa, previa specifica richiesta, i locali,

adibiti esclusivamente ad uso abitativo per i nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa;

3. Gli esoneri, istruiti dal servizio socio-assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dall'interessato, dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della giunta comunale, che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minore entrata;
4. Infine, non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva;
5. Non sono assoggettate altresì a tassazione le superfici delle palestre (pubbliche e private) riservate a sala attrezzi e sala corsi.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
2. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.3 del presente regolamento. Resta fermo l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.7.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione al competente ufficio comunale.
4. Il cambio di alloggio, durante l'anno, costituisce cessazione e inizio di nuova occupazione e si applicano conseguentemente i disposti di cui ai precedenti commi.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio;
6. La tariffa ridotta per abitazione con unico occupante si applica a decorrere dall'anno successivo alla

variazione intervenuta (di variazione o integrativa) ai sensi dell'art. 66, comma 5, del D. Lgs. 507/93.

ARTICOLO 9 – DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, nonché disponibile sul sito internet del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 79 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche, la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e

destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con timbro postale.
6. In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE E RIDUZIONI

1. La determinazione della superficie imponibile è, in genere, eseguita sulla rilevazione delle aree calpestabili, intese come superfici piane aventi altezza utile superiore a mt.1,70 riepilogate nell'apposito modulo di denuncia di cui all'art.9 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998.
2. Dal 1° gennaio 2007 nella determinazione della superficie adibita al solo uso esclusivo residenziale, si applica il seguente coefficiente di riduzione per i locali e le pertinenze di seguito indicati:
 - a. 50% della superficie calpestabile di cantine (con

superficie inferiore o uguale a 15 mq), soffitte o solai (con superficie inferiore o uguale a 15 mq, con altezza utile uguale o superiore a 1,70 mt.), vani scala interne, depositi esterni in mancanza di cantina.

3. Nella determinazione della superficie adibita ad uso commerciale o a servizi si applica il seguente coefficiente di riduzione:

a) 75% della superficie calpestabile di porticati, tettoie che non siano adibiti a depositi;

4. Nella determinazione delle superfici adibite ad attività produttive, fermo restando il disposto di cui al successivo art. 16, si applicano i seguenti coefficienti di riduzione:

a) 25% della superficie calpestabile di porticati, tettoie che non siano adibiti a depositi;

b) 20% della superficie coperta utilizzata da attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino un'accertata diminuzione del volume di rifiuti conferiti al pubblico servizio in misura non inferiore ad un terzo;

c) 20% delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero, in caso di recupero parziale (nella misura non inferiore al 50%) debitamente documentato;

d) 40% delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero, in caso di recupero totale, sempre debitamente documentato.

5. Le aree scoperte pertinenti alle utenze domestiche sono escluse dalla

tassazione. Le superfici scoperte diverse da quelle domestiche si dividono in due categorie:

1) aree scoperte pertinenti od accessorie di locali tassabili quali le aree di transito, le aree di deposito, le aree verdi non presidiate dall'uomo o dove la presenza dell'uomo è solo sporadica, le aree riservate alla pratica sportiva: esse sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti;

2) aree scoperte operative quali le aree dove il soggetto svolge la stessa attività esercitata nei locali (vendita, produzione e somministrazione): esse sono soggette a tassazione nella misura del 100 %

TITOLO III – COMMISURAZIONE DELLA TASSA E RELATIVE TARIFFE

ARTICOLO 11 – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, né può essere inferiore al 50% del costo. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali.

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.

3. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917.

4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza

urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani (art.61 del D.Lgs.507/93 modificato dall'art.3, comma 68, L.28/12/95 n.549).

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La tassa da applicare con effetto dal 1/1/96 è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La tariffa della tassa è costituita da due distinte componenti ed è complessivamente differenziata per categoria o sottocategorie determinate al successivo art.14.
3. La prima componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni, è disciplinata dal successivo art.13.
4. La seconda componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dal successivo art.14.
5. Il coefficiente correttivo di riduzione della tariffa è disciplinato al successivo art. 15.

ARTICOLO 13 – COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. La componente della tariffa della tassa, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata annualmente con deliberazione della giunta comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con il metodo di cui ai

successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:

- “spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
 - “canoni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti”;
 - “spese per la raccolta differenziata dei rifiuti”;
 - “quote di ammortamento e restituzione mutui”.
2. Per la quantificazione della suddetta componente unitaria della tariffa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi sopraelencati iscritti a bilancio consuntivo della gestione precedente all'anno in cui viene adottata dalla giunta comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa, dando atto che eventuali minori entrate o maggiori oneri verranno conguagliati successivamente con apposito ruolo suppletivo.
 3. Gli oneri relativi ai costi suddetti non sono dipendenti né dalla natura né dall'uso, né dalla dimensione dei vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio. La percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l'ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa. Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi interni.
 4. La tariffa finale sarà data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo articolo 15 per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti.

ARTICOLO 14 – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. La componente della tariffa della tassa, relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile.
2. Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l'importo del costo del servizio di smaltimento finale dei rifiuti, da coprire con la tassa in oggetto e la quantità annua, complessiva dei rifiuti, desunta, quest'ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione di rifiuti per ogni unità di superficie imponibile per le superfici imponibili accertate.
3. Sono pertanto determinate le seguenti categorie di locali ed aree ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, e sono altresì determinate, per ciascuna categoria, la quantità presunta di rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile:

Locali adibiti ad uso abitativo

01-Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva, mansarde e taverne - Kg.7/mq/anno;

02-Autorimesse e posti auto coperti (con strutture fisse o mobili o prefabbricate) ad uso privato -Kg. 7/mq/anno 03-Nuclei familiari che risiedono o dimorino in parti abitative di costruzioni rurali inserite in aziende agricole-Kg.2/mq/anno

04-Nuclei familiari costituiti da unica persona-Kg.5/mq/anno

05-Locali vuoti, utilizzabili, tenuti a disposizione-Kg.0/mq/anno

06-Nuclei familiari che risiedono o dimorino per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale-Kg.2/mq/anno

07-Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, scuole di ogni ordine e grado a sedi di associazioni culturali, politiche, sindacali e religiose, palestre, edifici ad uso residenziale sottoposti a vincolo beni architettonici di cui alla legge 1089/39-Kg.4/mq/anno

08-Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative-turistiche, quali campeggi, centri sportivi privati ed analoghi complessi attrezzati-Kg.5/mq/anno

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale od industriale (fermo restando il disposto di cui al successivo art.17)

09-Produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere-Kg.10/mq/anno

10-Produzione, trasformazione di gomme e materie plastiche in genere-Kg.10/mq/anno

11-Produzione, trasformazione, lavorazione di fibre pelli in genere-Kg.10/mq/anno

12-Produzione, trasformazione di carta, cartoni, materiale cellulosico in genere, comprese

operazioni di stampa-Kg.10/mq/anno

13-Produzione, trasformazione, lavorazione di legnami, sugheri, paglie in genere-Kg.6/mq/anno

14-Produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei, cementizi, inerti e ceramici in genere compreso cantieri edili-Kg.6/mq/anno

15-Parrucchieri, barbieri estetisti e simili - Kg.12/mq/anno

16-Elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauto-Kg.10/mq/anno

17-Tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri-Kg.10/mq/anno

18-Altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti categorie e magazzini

di ogni genere-Kg.7/mq/anno

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio Negozi alimentari

- 19-Ortofrutticoli -Kg.120/mq/anno
20-Drogherie, supermercati-Kg.30/mq/anno
21-Panifici, pasticcerie-Kg.20/mq/anno
22-Pollerie, macellerie, salumerie-Kg.25/mq/anno
23-Bar, gelaterie, latterie, birrerie-Kg.40/mq/anno
24-Ristoranti, trattorie, pizzerie-Kg.80/mq/anno
25-Mense, self service, gastronomie-Kg.90/mq/anno
26-Aree a mercato settimanale di prodotti alimentari in genere-Kg.25/mq/anno
27-Altri negozi alimentari non compresi nelle precedenti categorie-Kg.40/mq/anno

Negozi non alimentari

- 28-Abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli-Kg.12/mq/anno
29-Pelliccerie, calzature, pelletterie, pellicce e articoli sportivi-Kg.10/mq/anno
30-Cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie-Kg.15/mq/anno
31-Casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane-Kg.9/mq/anno
32-Colorifici, cornici, fai da te, foto, cine, strumenti musicali, dischi-Kg.13/mq/anno
33-Oreficerie, gioiellerie, orologerie, ottici, profumerie-Kg.9/mq/anno
34-Mobili, arredamento, lampade-Kg.10/mq/anno
35-Farmacie, erboristerie, articoli sanitari-Kg.11/mq/anno
36-Fioristi -Kg.50/mq/anno
37-Area a mercato settimanale di prodotti non alimentari in genere-Kg.5/mq/anno
38-Altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti categorie-Kg.7/mq/anno

Locali adibiti a servizi pubblici e privati

- 39-Cinematografi, teatri-Kg.3/mq/anno

- 40-Uffici privati e studi professionali non medici-Kg.7/mq/anno
41-Banche e assicurazioni-Kg.11/mq/anno
42-Ambulatori medici e studi dentistici, radiologici-Kg.12/mq/anno
43-Centri sportivi aperti al pubblico - Kg.5/mq/anno
44-Sale da ballo, night, club priv.-Kg.15/mq/anno
45-Mostre, gallerie d'arte-Kg.2/mq/anno
46-Distributori di carburante: in base alla Ris. Min. Fin. N. 9/1990, i distributori di carburante sono tassati per tutta la superficie del chiosco, dei negozi, del magazzino, mentre sono esclusi i locali inagibili o le aree impraticabili, le aree recintate escluse al pubblico, le aree verdi, le aree di sosta temporanea, le aree di accesso e di uscita degli autoveicoli, le aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani – olii, batterie, ecc.) -Kg.8/mq/anno
47-Altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti categorie-Kg.7/mq/anno

ARTICOLO 15 – COEFFICIENTE CORRETTIVO DI RIDUZIONE

1. Il coefficiente correttivo di riduzione è un fattore compreso tra 1 e 0,1 e può essere applicato alle singole utenze o per categorie alla componente della tariffa di cui al precedente art.14.
2. La predetta riduzione viene applicata quale incentivo alle iniziative tendenti a ridurre gli oneri che la collettività deve sostenere per lo smaltimento dei rifiuti sia in termini ambientali che economici.
3. Tale coefficiente, applicato ai sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lgs. 507/93, viene determinato con apposito atto della giunta comunale a fronte di specifici ed accertati interventi tecnico-organizzativi atti all'effettiva e quantificabile riduzione della

produzione di rifiuti o all'invio di parte di essi ai circuiti di recupero o riuso.

4. L'applicazione di detto coefficiente può avvenire nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di iniziative comunali, legate a specifici progetti, l'amministrazione comunale ne propone l'attuazione con connessa applicazione di coefficienti di riduzione della tariffa;
 - b) quando l'utente del servizio, all'atto della denuncia annuale di cui all'art.9 del presente regolamento, ne faccia specifica richiesta allegando relazione tecnica dettagliata e corredata da adeguata documentazione.
5. Nel caso previsto dal punto b), verrà espletato apposito accertamento tecnico da parte del servizio ambiente ed ecologia che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile di cui al successivo art.25 per i provvedimenti conseguenti.
6. Il coefficiente correttivo è applicato per la durata prevista nell'atto di determinazione del coefficiente stesso.
7. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, nonché sostanziali modificazioni strutturali comunicate nei tempi e modalità previste dall'art.9 determinano la decadenza dell'applicazione del coefficiente di riduzione.

ARTICOLO 16 – DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. La giunta comunale delibera le tariffe relative alle singole categorie di utenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione,

anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 17 – LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, TOSSICONOCIVI

1. Ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.Lgs. n.507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossico-nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Non sono soggetti a tassazione per intero in quanto produttivi in modo continuativo di rifiuti speciali, tossico-nocivi, i locali e le aree delle lavorazioni industriali ed i fondi su cui si esercita l'attività agricola.
3. Sono da comprendere fra le pertinenze dei fondi agricoli, tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché i fienili, i silos e simili, con la sola esclusione della parte abitativa o commerciale della casa agricola.

ARTICOLO 18 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applicano le tariffe di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno

- solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%, senza applicazione di riduzione di cui all'art.15.
 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art.14, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
 5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
 6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annua per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ARTICOLO 19 – ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,

nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti secondo quanto disposto all'art. 1, comma 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni o integrazioni

2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere direttamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
3. La relativa convenzione conterrà l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 20 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Per effetto e in conseguenza di quanto disposto all'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004, l'ufficio tributi può incrociare i dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, con la superficie catastale determinata dall'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui il dato catastale non sia disponibile l'ufficio tributi:
 - Può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti ;
 - Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato ai sensi del comma 4 dell'art.19 del presente regolamento, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile;
4. L'Ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 3 – bis dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni o integrazioni, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni o integrazioni, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art.36 della legge n.388 del 23/12/2000, a decorrere dall'anno di imposta 20002 la riscossione della tassa viene effettuata direttamente dal Comune secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamenti e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del

pagamento stesso.

2. Al fine di adempiere alla riscossione diretta di cui al precedente comma l'ufficio tributi emette gli avvisi di pagamento che provvede a recapitare direttamente all'indirizzo dei contribuenti. Detto avviso, che riporta il dettaglio di quanto dovuto per ogni tipologia di occupazione, può essere versato in rate, alle scadenze indicate nell'avviso medesimo, oppure in rata unica. In quest'ultimo caso il termine di pagamento coincide con la scadenza della prima rata.
3. Per il recupero coattivo delle somme dovute e non versate l'Ufficio tributi applicherà la procedura più idonea tra quelle previste dal legislatore (ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, ruolo coattivo a mezzo del Concessionario ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 507/93).
4. Nel caso di riscossione coattiva, in base all'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006 il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 22 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro i termini di legge . Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

ARTICOLO 23 – SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della

maggiore taxa dovuta, con un minimo di € 51,00;

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore taxa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della taxa, si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 – bis, del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento;
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è commessa la violazione;
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi al tasso di interesse legale, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

ARTICOLO 24 – RICORSI

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992 n. 545 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso l'avviso di accertamento della taxa, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'avviso di pagamento, l'avviso di

mora e ogni altro atto connesso al tributo per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità, è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale nei modi e nei termini di cui alle norme del predetto decreto legislativo.

2. Contro la decisione della predetta commissione è ammesso ricorso alla commissione tributaria regionale, nei modi e nei termini di cui al decreto legislativo suddetto.
3. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art.62 D.Lgs.546/92) e per revocazione (art.64 D.Lgs.546/92), nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento si rinvia al decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, ed altre norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.